

Sentenza Corte di Cassazione 26 luglio 2002, n. 11108

Sezione Lavoro

Licenziamento disciplinare - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Condizioni e limiti

La pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori (art.7 comma 1 L, 20 maggio 1970 n. 300) è richiesta soltanto ai fini del licenziamento intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo espressamente previste e così sanzionate dalla normativa collettiva (o anche da quella unilateralmente posta dal datore di lavoro nei casi in cui ciò è consentito), e non anche quando il recesso sia fondato su ragioni giustificative previste unicamente e direttamente dalla legge; talché spetta al giudice del merito accertare in fatto se il licenziamento sia stato intimato sulla base delle suddette ipotesi specifiche o sia conseguenza di una previsione eventualmente contenuta nel codice disciplinare.